DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CO

COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COPIA

	Affissa all'Albo Pretorio i
	28/04/2023 al nr. 122

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.). APPROVAZIONE.

Nr. Progr.

Data 21/04/2023

1

Seduta NR.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 21/04/2023 alle ore 21:00.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE tramite applicazione informatica oggi, 21/04/2023 alle ore 21:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome		Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
ARCANGELI LUCIANO	S	PRETELLI GIACOMO	S	SILVI ALFREDO	S
MAGGIORE GIOVANNI	S	LAZZARI ANDREA	S		
SARTORI ANDREA	N	SALVI STELLA	S		
MARTINI ANGELO	S	RENZI GINO	S		
BRISIGOTTI ANDREA	S	CANCELLIERI BARBARA	S		

Totale Presenti: 10	Totale Presenti Colleg.: 0	Totale Assenti: 1	
---------------------	-----------------------------------	-------------------	--

Assenti Giustificati i signori:

SARTORI ANDREA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT. TINTI PAOLO.

In qualità di SINDACO, il SIG. ARCANGELI LUCIANO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:

, , .

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.). APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta della Giunta Comunale

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 17 del 25.06.2020 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI:

- il D. Lsg n.116 del 03.09.2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 200/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)" che ha disposto:
 - la modifica degli art.183 e 184 del D. Lgs n.152/2006, intervenendo quindi nelle "Definizioni" e nelle "Classificazioni" dei rifiuti;
 - la modifica dell'art. 238 comma 10 del D. lgs. n.152/2006 prevedendo, dal 1° gennaio 2022, la possibilità per le Utenze Non Domestiche che producono rifiuti urbani di cui all' articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2 di fuoriuscire dal servizio pubblico per un periodo di almeno cinque anni beneficiando di una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti avviati a recupero mediante soggetti esterni;
- la Legge n.118 del 5 agosto 2022 che all'articolo 14 ha modificato nuovamente l'articolo 238 comma 10 del D.Lgs n.152/2006, stabilendo che "le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni";
- la Legge n.160 del 27.12.2019 che al comma 816 dell'articolo 1 introduce, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale che sostituisce anche la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P);
- il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), allegato "A" alla Delibera dell'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/RIF ed in particolare l'art.5 "Carta della qualità";
- la Delibera di Giunta Comunale n.111 del 29.12.2022 ad oggetto "Approvazione della Carta della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani" e la Determinazione del Direttore di A.T.A. n.10 del 16.03.2023 di approvazione della Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'Ambito Territoriale ottimale n.1 Pesaro e Urbino, di cui fa parte il Comune di Macerata Feltria, ai sensi della sopra citata Delibera di Arera;

RITENUTO quindi necessario modificare il vigente regolamento adeguandolo alle disposizioni e alle novità introdotte dalle norme sopra richiamate e al fine di uniformarlo con quanto previsto dalla Carta della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, approvata dall'Assemblea Territoriale d'Ambito, autorità territorialmente competente in materia di servizio igiene ambientale;

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. di approvare, con decorrenza 01.01.2023, il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2. di abrogare, con la medesima decorrenza, il precedente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25.06.2020;
- 3. di dare atto che il presente provvedimento sarà inserito nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia al medesimo;
- 4. di dare altresì atto che, Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è la Sig.ra Dalila Simoncini Istruttore Amministrativo Contabile e gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso l'Ufficio Tributi.
- 5. di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 07.08.1990, che la presente può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure, per soli vizi di legittimità, entro 120 con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere al perfezionamento della presente,

PROPONE

di applicare l'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: **FAVOREVOLE**.

IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO (F.to Esmeralda Forlani)

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di regolarità contabile: **FAVOREVOLE**.

IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO (F.to Esmeralda Forlani)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta;

Visto il Parere del Revisore;

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000: favorevole

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica;
- il responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Si apre la discussione.

Il Segretario illustra la presente proposta di deliberazione.

Cancellieri Barbara chiede alcuni chiarimenti sul gettito TARI.

Dopo di che non essendoci ulteriori interventi, il Sindaco pone l'argomento all'approvazione:

con n. 9 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Cancellieri B.), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di rendere propria la sovraesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente approvata.

Dopo di che in considerazione dell'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 9 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Cancellieri B.), espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI MACERATA FELTRIA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 2 Data Delibera 21/04/2023

OGGETTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.). APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE				
	Data 12/04/2023	IL RESPONSABILE DEL SETTORE III F.to Esmeralda Forlani			
L RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO	Per quanto concerne la FAVOREVOLE	REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :			
	Data 12/04/2023	IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO			
		F.to Esmeralda Forlani			



COMUNE DI MACERATA FELTRIA

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____del ____

INDICE

Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Presupposto impositivo
Articolo 3	Gestione e classificazione dei rifiuti
Articolo 4	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti e rifiuti speciali
Articolo 5	Soggetto attivo
Articolo 6	Soggetti passivi
Articolo 7	Locali ed aree non soggetti al tributo
Articolo 8	Esclusione dall'obbligo di conferimento
Articolo 9	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Articolo 10	Superficie degli immobili
Articolo 11	Costo di gestione
Articolo 12	Determinazione della tariffa
Articolo 13	Articolazione della tariffa
Articolo 14	Tariffa per le utenze domestiche
Articolo 15	Occupanti le utenze domestiche
Articolo 16	Tariffa per le utenze non domestiche
Articolo 17	Classificazione delle utenze non domestiche
Articolo 18	Periodi di applicazioni del tributo
Articolo 19	
Articolo 20	Scuole statali
Articolo 21	Tributo provinciale
Articolo 22	Riduzioni per le utenze domestiche
Articolo 23	Riduzione per le utenze domestiche non stabilmente attive
Articolo 24	Riduzioni per il riciclo e riduzione per la raccolta differenziata. Possibilità di
	uscita dal pubblico servizio per le utenze non domestiche
	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
	Ulteriori riduzioni ed esenzioni
Articolo 27	Cumulo di riduzioni e agevolazioni
	Somme di modesto ammontare
	Dichiarazione
Articolo 30	Presentazione della dichiarazione di attivazione, variazione e cessazione del
	servizio – termini e modalità
Articolo 31	Funzionario Responsabile del Tributo
Articolo 32	Accertamento
Articolo 33	
Articolo 34	
Articolo 35	Riscossione e modalità per la rateizzazione dei pagamenti
Articolo 36	Modalità e tempi di rettifica degli importi non dovuti
Articolo 37	Rimborsi
Articolo 38	
Articolo 39	Entrata in vigore e norme finali

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. 446/1997 disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, di cui alla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto della loro conferma ai sensi del co.738 dell'art.1 della L. n.160/2019.
- 2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge n.147/2013.
- 3. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di regolazione e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
- 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI di cui alla Legge n.147/2013 e s.m.i., nonché alle altre norme legislative vigenti di riferimento.

Articolo 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

- 1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 3. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi, ecc.), e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra condomini, ecc.).
- 4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma). L'esenzione è subordinata alla dichiarazione relativa al permanente stato di non utilizzo dei locali.

- 6. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A:
 - a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate ai pubblici servizi a rete;
 - b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).
- 7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Articolo 3 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFUTI

- 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
- 4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b-ter) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006:
 - 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del medesimo decreto:
 - 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifuti;
 - 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4,5.

Articolo 4 – SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI E RIFIUTI SPECIALI

Per la definizione e l'elenco dei rifiuti speciali nonché delle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti si rinvia agli artt.183 e successivi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Articolo 5 – SOGGETTO ATTIVO

Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Al fine della prevalenza si considera l'intera

superficie dell'immobile, anche se parte di essa si esclusa o esente dal tributo.

Articolo 6 – SOGGETTI PASSIVI

- 1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie, che dovrà pertanto presentare la dichiarazione Tari a nome proprio.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 7 – LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

- 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili:
 - d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo compreso dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di fine degli stessi;
 - e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - g) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente al 50% dell'intera superficie;
 - h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.
- 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia agli atti abilitativi tali da impedire

l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 8 – ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DEL CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 9 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

- 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne possano dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi.
- 2. Non sono in particolare, soggette a tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
- 3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie è imponibile calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 70%.

ATTIVITA'
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE
FALEGNAMERIE
AUTOCARROZZERIE
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI

GOMMISTI
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
LAVANDERIE E TINTORIE
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA
MARMISTI
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa Nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge n. 833/1978)

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

- 4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER:
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 10 – SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

- 1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) completa dei dati delle superfici dei singoli locali, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- 3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
- 4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- 5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Articolo 11 – COSTO DI GESTIONE

La TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le disposizioni legislative e delle disposizioni

regolatorie dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) redatto, validato ed approvato secondo le disposizioni di legge vigenti, nonché secondo le determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA), tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Articolo 12 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- 1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
- 3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
- 4. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento avendo riguardo alle componenti di costo del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite riferite a quote di tributo dovute e non versate.

Articolo 13 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

- 1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- 2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- 3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, come integrato dall'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche.

Articolo 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
- 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. In detta sede, il Consiglio Comunale può non considerare i coefficienti di cui alle tabelle *Ia* e *Ib* dell'allegato 1 al D.P.R. n.158/1999, tale facoltà è esercitabile sino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205.

Articolo 15 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

- 1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf badanti che dimorano presso la famiglia.
- 2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 3. È prevista l'esclusione dal nucleo familiare di ciascun componente che risulti domiciliato in altro comune per la frequenza di un corso di studi universitario, alle seguenti condizioni:
 - a) età dello studente non superiore ad anni 25;
 - b) contratto di locazione regolarmente registrato della durata non inferiore a nove mesi nell'arco di ciascun anno solare per immobile ubicato nel territorio della sede universitaria.

Per usufruire della suddetta riduzione è necessario presentare istanza all'ufficio tributi, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alla lettera b) entro il termine del 30 novembre di ciascun anno solare. La riduzione sarà applicata tramite conguaglio sulla tariffa dell'anno successivo.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

Tabella A						
Per la determinazione del numero di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento comunale						
Superfi	Numara asmu ananti					
da	a	Numero componenti				
Per superfici inferiori o	1					
70,10	2					

I soggetti non residenti, temporaneamente domiciliati per motivi lavorativi con contratto a tempo determinato nel Comune di Macerata Feltria, possono autocertificare il numero di occupanti l'immobile, allegando alla dichiarazione copia dei contratti di locazione e di lavoro.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza, dalle verifiche e dalle dichiarazioni del proprietario dell'immobile.

- 5. Per le unità abitative a disposizione, ossia le cosiddette "seconde case", di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti anagraficamente residenti nel Comune di Macerata Feltria, il numero degli occupanti viene definito in n.1 unità.
- 6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n.1 unità.
- 7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo in eredità al/ai figlio/i in seguito al decesso del genitore proprietario dell'immobile, il numero di occupanti viene definito in n.1 unità per i primi 2 anni successivi all'evento. Decorso tale termine si applicherà il criterio di cui alla tabella A), salvo ovviamente il verificarsi di condizioni diverse documentabili (vendita, contratto di locazione a terzi...)
- 8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Articolo 16 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, come integrato dall'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche.
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, come integrato dall'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche.
- 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
- 4. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

Articolo 17 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
- 2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
- 3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
- 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 18 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- 1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
- 2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 19 – TRIBUTO GIORNALIERO

- 1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
- 2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla

corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

- 3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 4. Ai sensi dell'art.1 comma 837 e ss. della L.160/2019, il canone unico di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, sostituisce, dal momento della sua entrata in vigore, il tributo limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art.1 della L. 160/2019.
- 5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi contestualmente al pagamento integrale ovvero della prima rata del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni disciplinate dal presente Regolamento.
- 7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 20 – SCUOLE STATALI

- 1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007 (convertito dalla Legge n. 31 del 28 febbraio 2008).
- 2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 21 – TRIBUTO PROVINCIALE

- 1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.
- 3. Per la riscossione del tributo provinciale il comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art.19 del Decreto Legislativo n.504 del 30.12.1992.

Articolo 22 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Non sono stabilite e regolamentate riduzioni o agevolazioni facoltative per le utenze domestiche.

Articolo 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta del 50% della sola parte variabile, ai locali diversi dalle abitazioni ed alle aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
- 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 3. La riduzione di cui al precedente comma 1 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
- 4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 24 – RIDUZIONI PER IL RICICLO E RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. POSSIBILITA' DI USCITA DAL PUBBLICO SERVIZIO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi:
 - a) nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, prevedendo uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata;
 - b) nei confronti delle utenze non domestiche, per la quota variabile del tributo, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
- 2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo dell'100% della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle tariffe.
- 3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.
- 4. Nella modulazione della tariffa del tributo è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'articolo 1, comma 658, della legge n. 147 del 27.12.2013. Il costo della riduzione previsto dal presente comma determina un abbattimento di pari importo della quota variabile imputabile alle utenze domestiche. Tale riduzione, che si traduce in uno spostamento dei costi dalle utenze domestiche a quelle non domestiche, è attribuita indistintamente a tutti gli utenti domestici con una percentuale che sarà stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale.
- 5. Le utenze non domestiche che non intendono avvalersi del servizio pubblico di raccolta devono trasmettere al soggetto gestore una apposita comunicazione con cui si impegnano ad avviare al recupero i propri rifiuti, avvalendosi di soggetti diversi dal gestore per un periodo di almeno due

anni, entro il 30 giugno di ciascun anno, a valere per l'anno successivo.

6. Qualora venga richiesto il conferimento al di fuori del servizio pubblico le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, e che abbiano dimostrato di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi saranno escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti (parte variabile della tariffa), restando quindi applicabile la parte fissa della tariffa.

Articolo 25 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 800 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

Articolo 26 – ULTERIORI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- 1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dall'articolo 1, comma 659, della legge n. 147 del 27.12.2013 purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
- 2. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.
- 3. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune.
- 4. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
- 5. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente siano già state versate.

Articolo 27 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- 1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
- 2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

Articolo 28 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Ai sensi dell'art. 1, comma 168, 1. 296/2006, non si procede alla trasmissione dell'invito di pagamento per somme inferiori ad euro 5,00 complessivamente dovute per anno d'imposta.

Articolo 29 - DICHIARAZIONE

- 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 2. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
- 3. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'articolo 6 del presente Regolamento.
- 4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
- 5. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di 90 giorni se più favorevole. In mancanza di dichiarazione spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.

Articolo 30 – PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO-TERMINI E MODALITA'

- 1. L'imposizione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'articolo 2 e determina l'obbligo, per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree.
- 2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, deve essere presentata dal soggetto obbligato entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata sempre entro il termine di 90 giorni.
- 3. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
- 4. Le dichiarazioni di variazione e di cessazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo a carico del contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa dichiarazione è presentata entro il termine di 90 giorni ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione se successiva a tale termine. Diversamente, le dichiarazioni di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare al contribuente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è avvenuta la variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
- 5. Le dichiarazioni di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la

- cessazione se la relativa dichiarazione è presentata entro il termine di 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione se successiva a tale termine.
- 6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'occupazione, il tributo non è dovuto se è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di nuova dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 7. Nel caso di dichiarazione di cessazione da parte di soggetti diversi dal proprietario (inquilini, occupanti ...) ed in assenza di corrispondente dichiarazione di subentro da parte dello stesso proprietario o di terzi, decorsi in ogni caso 90 giorni dalla cessazione, si procede d'ufficio alla variazione dell'intestazione del tributo individuando nel proprietario il nuovo soggetto passivo. La decorrenza è dalla data di cessazione dell'utenza precedente.
- 8. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche si fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
- 9. L'ufficio deve procedere alla cessazione in tutti i casi in cui vi siano elementi oggettivi ed inconfutabili che attestino il mancato possesso o detenzione dell'immobile.
- 10. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
- 11. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 12. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo, oppure può essere inoltrata allo stesso:

- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R);
- b) via e-mail;

c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata.

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

Articolo 31 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

- 1. Al Funzionario designato dal Comune quale responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile, e per esso gli uffici incaricati, può:
 - a) inviare al contribuente motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, o questionari da restituire debitamente sottoscritti;
 - b) richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici;
 - c) utilizzare dati acquisiti per altro tributo.
- 3. Il Funzionario responsabile può inoltre disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, mediante dipendenti comunali ovvero personale incaricato debitamente autorizzato dal Sindaco e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 32 – ACCERTAMENTO

- 1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
- 2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
- 3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive a quelle cui l'avviso di accertamento si riferisce.
- 4. In relazione al disposto dell'art. 1 comma 1091 della Legge n. 145 del 30-12-2018, qualora l'ente abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è previsto che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con specifico regolamento della Giunta Comunale, in attuazione dell'art. 1 comma 1091 della Legge n. 145 del 30-12-2018, è disciplinata la costituzione, la destinazione e l'utilizzo del fondo.

Articolo 33 - SANZIONI

- 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% del tributo non versato o versato in ritardo, prevista nell'articolo 13, del Decreto Legislativo n. 471/97.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
- 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica una sanzione amministrativa pari a 100 euro.
- 5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
- 6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.

Articolo 34 – INTERESSI

- 1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
- 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 35 – RISCOSSIONE E MODALITA' PER LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

- 1. Il Comune riscuote il tributo della TARI dovuto in base alla dichiarazioni inviando ai contribuenti, per posta ordinaria, o alternativamente a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, gli inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il Gestore invia l'avviso di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli articoli 4,5,6,7 e 8 del testo integrato di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti, con una delle seguente frequenze:
 - annuale, garantendo all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione;
 - quadrimestrale/semestrale/altre non superiore al bimestre, con frequenze e scadenze dei termini di pagamento a intervalli regolari nel corso dell'anno.
- 2. È garantita all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita del documento di riscossione, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D. Lgs 9 luglio 1997 n.241(modello F24). L'ufficio tributi comunale garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate su richiesta del contribuente che ne ha diritto purché presentata entro la data di scadenza dei termini di pagamento riportati nel documento.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Articolo 36 – MODALITA' E TEMPI DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI

- 1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale associato dell'indicatore.
- 2. In deroga al paragrafo precedente, resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
- 3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore di richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

Articolo 37 – RIMBORSI

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il credito spettante viene compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi, su espressa indicazione del contribuente da esprimersi nella domanda di rimborso.
- 3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 33, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 38 – CONTENZIOSO

- 1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni.
- 2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo n. 218 del 19 giugno 1997.
- 3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Articolo 39 – ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

- 1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.
- 2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

Come previsto dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dalle *Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe* del Dipartimento delle Finanze.

Uten	ze non domestiche
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
2 a	Ostelli
2 b	Impianti natatori
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
5 a	Agriturismi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
6 a	Agriturismi senza ristorante e Bed & Breakfast
7	Case di cura e riposo, carceri e caserme
8	Uffici, agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche, night club, sale da gioco
22	Ospedali

Comune di MACERATA FELTRIA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Verbale n. 8 del 12/04/2023

Parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 12-04-2023 avente ad oggetto

"REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.). APPROVAZIONE"

L'Organo di revisione ha ricevuto in data 12/04/2023 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 12/04/2023 N. 5 avente ad oggetto "Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI.) approvazione"

VISTI

- Visto il D. Lgs. n. 267/2000:
- Vista la proposta di delibera del C.C. n. 5 del 12.04.2023 avente ad oggetto "Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI.) approvazione";
- Visto l'allegato "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI" aggiornato alle modifiche approvate, che forma parte integrante e sostanziale della proposta di delibera;
- Visto l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 precedente deliberazione n. 16 del 12.06.2020 con la quale l'Ente aveva approvato il nuovo regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- . 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388
- comma 767 della L. 160/2019
- l'art.3 comma 5-quinquies della LEGGE 25 febbraio 2022, n. 15 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" con il quale viene stabilito che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

l'art. 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, con la quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023 è differito al 30.04.2023

- Visti i preventivi pareri favorevoli sia in merito alla regolarità tecnica che contabile espressi dal Responsabile del settore economico finanziario personale URP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
- Visto lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO

- il D. Lsg n.116 del 03.09.2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 200/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)" che ha disposto: la modifica degli art.183 e 184 del D. Lgs n.152/2006, intervenendo quindi nelle "Definizioni" e nelle "Classificazioni" dei rifiuti;
- la modifica dell'art. 238 comma 10 del D. lgs. n.152/2006 prevedendo, dal 1° gennaio 2022, la possibilità per le Utenze Non Domestiche che producono rifiuti urbani di cui all' articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2 di fuoriuscire dal servizio pubblico per un periodo di almeno cinque anni beneficiando di una

riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti avviati a recupero mediante soggetti esterni;

- la Legge n.118 del 5 agosto 2022 che all'articolo 14 ha modificato nuovamente l'articolo 238 comma 10 del D.Lgs n.152/2006, stabilendo che "le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni";
- la Legge n.160 del 27.12.2019 che al comma 816 dell'articolo 1 introduce, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale che sostituisce anche la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P);
- il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), allegato "A" alla Delibera dell'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/RIF ed in particolare l'art.5 "Carta della qualità";
- la Delibera di Giunta Comunale n.111 del 29.12.2022 ad oggetto "Approvazione della Carta della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani" e la Determinazione del Direttore di A.T.A. n.10 del 16.03.2023 di approvazione della Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'Ambito Territoriale ottimale n.1 Pesaro e Urbino, di cui fa parte il Comune di Macerata Feltria, ai sensi della sopra citata Delibera di Arera;
- che l'ente ritiene quindi necessario modificare il vigente regolamento adeguandolo alle disposizioni e alle novità introdotte dalle norme sopra richiamate e al fine di uniformarlo con quanto previsto dalla Carta della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, approvata dall'Assemblea Territoriale d'Ambito, autorità territorialmente competente in materia di servizio igiene ambientale;
- che il presente regolamento avrà decorrenza 01.01.2023, il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) come allegato alla presente proposta che ne forma parte integrante e sostanziale;
- che il presente regolamento abroga, con decorrenza 01.01.2023, il precedente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12.06.2020;

ai sensi dell'art. 239 del TUEL

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'adozione del provvedimento oggetto della presente proposta, che risulta conforme ai principi dell'Ordinamento Contabile e Finanziario degli Enti Locali e a quanto disposto dalla normativa vigente.

li, 12/04/2023

II REVISORE UNICO

COMUNE DI MACERATA FELTRIA PROVICIA DI PESARO E URBINO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Luciano Arcangeli

F.to Dott. Paolo Tinti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che	copia della	presente	deliberazione	viene	pubblicata	all'Albo	Pretorio	di questo	comune	per	15 §	giorni
consecutivi da	al 28/04/202	23 al 13/0	5/2023.									

Macerata Feltria, lì 28/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolo Tinti

È copia conforme all'originale.

Macerata Feltria, lì 28/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Tinti

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva:

🖂 trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Macerata Feltria, lì 28/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolo Tinti

E' stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

Macerata Feltria, lì 28/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Tinti